



*Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO  
STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO  
00153 Roma- Via di S. Michele 22  
SERVIZIO I

*Prot. N° 59. Allegati  
cl. 34.07.04*

Roma, 29 AGO. 2007, 2007

*Al* Avvocatura Generale dello Stato  
Via dei Portoghesi, 12

00186 R O M A

*Risposta al Foglio del* 06.07.07

⇒ N.177540/2007 CT/027557/2007-  
avv.Scaramucci Maria Elena

**OGGETTO:** avv.Scaramucci Maria Elena CT/027557/2007-Ricorso al TAR Lazio  
Edmond J.Safra Philantropic Foundation c/ Ministero per i beni e le attività culturali- -  
Relazione illustrativa

In ordine all'istanza di revisione del procedimento di dichiarazione del 07.01.1986 (ai sensi del comma 3 dell'art. 128 del Codice) di una Comode Luigi XV , presentata dall'avvocato Giovanni Ciarrocca ,in nome e per conto della Edmond J.Safra Philantropic Foundation , si ritiene opportuno rappresentare, in fatto e in diritto, quanto segue:

- a) in data 21 maggio 1984 la ditta Tartaglia presenta(per conto della Fondazione Finney) all'Ufficio esportazione di Roma una richiesta di esportazione definitiva in Francia per una Comode Luigi XV al prezzo di L. 84.533.898(all:1);
- b) in data 16 giugno 1984 la Soprintendenza archeologica del Lazio comunica a questo Ufficio e agli interessati il veto esportazione per detta Comode e, in data 9.07.1984 ne propone il vincolo, rilevato l'importante interesse artistico e storico della stessa(all.2 e 3);
- c) nel contempo la Fondazione Finney propone ricorso gerarchico avverso il veto all'esportazione(all.4);
- d) l'Ufficio centrale con lettera in data 30.11.1984, indirizzata all'Ufficio esportazione di Roma e alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma e di Venezia, comunica che il Comitato di Settore, esaminato il ricorso ,ha ritenuto valido il provvedimento adottato(all.5)
- e) in data 07.01.1986 viene adottato il provvedimento di vincolo, ai sensi dell'art. 3 della legge 1.6.1939/1089, "per l'interesse storico artistico particolarmente importante della comode

francese Luigi XV, rarissimo esempio di ebanisteria francese del 700, la cui altissima qualità e la raffinatezza di esecuzione la rendono un unicum nel suo genere" (all.6)

f) in data 06.04.1995 l'avvocato Fabrizio Lemme, in nome e per conto del sig. Safra (ultimo proprietario dell'opera de quo) fa pervenire una articolata proposta intesa, per un verso, ad ottenere una revoca del provvedimento di vincolo a suo tempo imposto sulla Comode di che trattasi e, per altro verso, ad offrire in dono all'Amministrazione, in caso di accoglimento della richiesta di revoca, un dipinto raffigurante "Davide con la testa di Golia"(all.7);

g) in data 19.05.1999, il Soprintendente per i beni artistici e storici di Roma, richiesto di esprimersi, sotto il profilo del merito tecnico-scientifico, sulle ragioni addotte dall'avvocato Lemme per sostenere l'opportunità della revoca del vincolo, fa pervenire un'articolata relazione(.all.8)

h) anche l'Ispettore Centrale in data 03.06.99, richiesto di un parere, concordando con il Soprintendente di Roma, si è espresso nel senso di ritenere sempre valide le ragioni per le quali la Comode fu sottoposta a suo tempo a tutela (all. 9);

l) in data 08.06.1999, con verbale n. 34, il Comitato di settore si è attenuto ai pareri negativi alla revoca del vincolo espressi sia dall'Ispettore centrale che dal Soprintendente di Roma, pareri che confermano il perdurare delle condizioni che avevano motivato l'imposizione del vincolo sull'opera(all. 10);

l) di tanto si è dato conto all'interessato con nota n. 8370 del 16.09.1999(all.11).

Per la richiesta di revisione del procedimento di dichiarazione di cui è causa, (all.12) mette conto rilevare che l'attuale interessato riprende le stesse doglianze( tutte tese a contestare il motivato e documentato giudizio dell'Amministrazione) presentate a suo tempo per la revoca del provvedimento di vincolo(V:all.7), ed esaminate dagli Organi tecnici allora preposti alla verifica.

In ogni modo questa Amministrazione ha ritenuto di dover espletare un ulteriore supplemento di istruttoria in conseguenza dei rilievi formulati dall'interessato.

Con nota n. 1543 del 20.03.07 la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma, competente ratione materia, richiesta di un parere al riguardo, ha ribadito il proprio favorevole parere all'assoggettamento della comode alle disposizioni della legge di tutela, parere che qui si intende integralmente recepito(all.13);

Anche il Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, richiesto di parere in ordine alla fondatezza dei rilievi presentati dall'interessato, ha ritenuto che(verbale n. 2 del 21.03.2007) "*letta attentamente la relazione pervenuta dalla Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Roma e concordando*

Mh

con le osservazioni già a suo tempo presentate dal prof. Claudio Strinati, (risposta del maggio 1999 alla lettera dell'avv. Fabrizio Lemme) sull' 'eccezionale rilevanza dell'opera nell'ambito dei rapporti culturali tra l'Italia e Francia, e tali rapporti sono parte integrante della storia del patrimonio artistico italiano' l'istanza del proprietario della comode francese opera di Antoine Robert Gaudreaus, debba essere respinta (all.14) ;

Verificata pertanto la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento della "comode" Antoine-Robert Gaudreau, in lacca giapponese e vernis de Paris, con finiture in bronzo dorato di Jaques Caffieri e ripiano in breccia violetta, Parigi 1744, cm. 85x132x73, alle disposizioni di tutela contenute nella legge e considerato che la stessa continua a rivestire un altissimo valore documentario ed eccezionale interesse artistico, com'è stato validamente argomentato nelle relazioni storico artistiche, dalla competente Soprintendenza, fatte proprie da questa Amministrazione e a cui si rimanda (v.all.13), l'istanza presentata dall'avvocato Giovanni Ciarrocca, in nome e per conto della Edmond J. Safra Philantropic Foundation(proprietaria), di revisione del provvedimento di vincolo, ai sensi dell'art.128, comma 3 del Codice per i beni culturali e del paesaggio, è stata respinta con provvedimento del Direttore Generale in data 30.03.07 prot. n. 4483 (all.15);

Solo un profilo merita di essere approfondito. Sembrerebbe, con il ricorrente, che per essere meritevoli di tutela i beni non dovrebbero essere largamente presenti sul mercato. La condivisione di tali criteri, finirebbe, con il perdere di vista la vera ratio del provvedimento di vincolo, finalizzato alla tutela delle opere d'arte in quanto espressioni artistiche irripetibili, al di là della loro paternità e della loro minore o maggiore presenza sul mercato o anche nelle pubbliche raccolte(C.d.s. Sez. VI, n.1899 del 08.04.02).Nessuna opera d'arte originale può essere ritenuta identica ad un'altra, ognuna costituisce un caso a se, il fatto poi che siano presenti sul mercato vari esempi di detta comode, non può indurre a formulare ipotesi tali da far ritenere che l'uscita dell'opera de quo dal territorio nazionale non possa configurarsi come danno per il patrimonio nazionale.

Appaiono inoltre non fondate le doglianze basate su una pretesa violazione dell'obbligo di partecipazione al procedimento in quanto sono state adeguatamente esaminate tutte le ragioni per cui, a giudizio della ricorrente medesima, la comode di cui è questione non possiede l'interesse previsto dalla normativa di tutela(e di tanto si è dato conto all'interessato con il sopra citato provvedimento del Direttore generale (v.all.15) .

Per quanto riguarda il "mancato invito a partecipare"alle sedute del Comitato di settore, lamentato dal ricorrente, premesso che alle riunioni del competente Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, *possono partecipare il*

- Segretario generale o i Direttori generali competenti per materia (art. 18, comma 5, del D.P.R. 173/2004,) e non è contemplata la partecipazione di eventuali terzi interessati (all. 16), la legge 7. agosto 1990. n. 241, all'art. 10, comma 3 chiaramente statuisce che "i soggetti interessati hanno diritto... di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare....", come peraltro è avvenuto (più volte) nel caso in esame e, la stessa legge non prevede che i soggetti interessati possano chiedere di essere sentiti personalmente o a mezzo di un proprio delegato, alle riunioni degli organi consultivi.

Per quanto riguarda poi il presunto arrivo in Italia da Londra della Comode nel 1979, come sostenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare, dagli atti in possesso dell'Amministrazione, che la sig.ra Finney (precedente proprietaria dell'opera) ne abbia mai richiesto la "temporanea importazione" in Italia. D'altra parte, se tale atto fosse stato richiesto, l'Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal rilasciare il conseguenziale certificato di "esportazione definitiva".

Si allega da ultimo la lettera del Capo Gabinetto richiamata dal ricorrente e da cui si può facilmente rilevare che la "presunta censura" è solo un invito rivolto alla Direzione a permettere, ove possibile, l'accesso alla documentazione (accesso avvenuto a conclusione dell'istruttoria che questa Amministrazione ha ritenuto di dover espletare a seguito dei rilievi formulati dall'istante stesso) (all. 17).

Per i motivi sopraesposti, a giudizio di questa Amministrazione, le doglianze della parte ricorrente risultano del tutto infondate e il ricorso in questione non può essere accolto.

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Fiorenza Amicarelli, telefono 06/5843 4307-4305, fax 06 5843 4312 E-mail amicarelli@arti.beniculturali.it

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Bruno De Santis)

